



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF071

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 7

OGGETTO	DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PVC – CHIARIMENTI DELL'AGENZIA
RIFERIMENTI	CM 7/2019 – ART. 1 DL 119/2018; PROV. 23/01/2019;
CIRCOLARE DEL	15/04/2019

Sintesi: recentemente l'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti circa la definizione agevolata dei PVC (disposta dall'art. 1 D.L. 119/2018) consegnati entro il 24/10/2018, con particolare riferimento:

- alle violazioni passibili di definizione agevolata
- le regole per avvalersi dell'istituto e le modalità di perfezionamento della procedura
- aspetti relativi al raddoppio dei termini di decadenza.

L'art. 1 D.L. 119/2018, ha previsto la possibilità di definire in via agevolata il contenuto dei PVC consegnati entro il 24/10/2018. Il Prov. del 23/01/2019 ha emanato le disposizioni attuative.

La **procedura di definizione si attiva** su iniziativa del contribuente che è tenuto a:

- ➔ **presentare** la relativa **dichiarazione integrativa**
- ➔ **versare** le **imposte** derivanti dalle **violazioni constatate nel PV** da regolarizzare.

La CM 7 del 9/04/2019 ha fornito i relativi chiarimenti, evidenzia, in primo luogo, analogie e differenze rispetto ad altri istituti deflattivi del contenzioso:

DIFFERENZE CON ALTRI ISTITUTI	
RAVVEDIMENTO OPEROSO	<p>Differenze con il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ occorre regolarizzare tutte le violazioni constatate nel processo verbale ▪ totale abbattimento delle sanzioni e interessi ▪ non è ammessa la compensazione per il versamento degli importi dovuti ▪ gli importi dovuti possono essere rateizzati in 20 rate trimestrali.
ALTRI ISTITUTI	Rispetto ad altri istituti "deflattivi" del contenzioso (es.: accertamento con adesione), quello in esame non prevede alcun contraddittorio con l'Ufficio.

DISCIPLINA IN BREVE	
VIOLAZIONI	<p>La definizione del contenuto del PVC riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ tutte le violazioni contestate riferite ad un singolo periodo d'imposta (è ammesso, tuttavia, scegliere quali periodi definire) ✓ in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA.
CAUSA OSTATIVA	La notifica , entro il 24/10/2018, del relativo avviso di accertamento/invito al contraddittorio non permette la definizione del PVC (essendo previste delle specifiche definizioni per tali atti)
PERIODI DEFINIBILI	<p>Periodi non prescritti al 31/12/2018 sono pendenti, tenuto conto del raddoppio dei termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ in caso di investimenti in paesi "black list" (ex art. 12 D.L. 78/2009) ✓ in presenza di reato tributario (oggetto di trasmissione in Procura) <p>I termini di decadenza per i periodi definibili (fino al 2015 incluso) sono prorogati di 2 anni</p>
ADEMPIMENTI	Presentazione, entro il 31/05/2019 , di una (ordinaria) dichiarazione integrativa , (senza utilizzo di perdite pregresse) per ciascun anno da regolarizzare
TERMINI DI VERSAMENTO	Versamento entro il 31/05/2019 delle imposte autoliquidate (unica soluzione o 1° rata), senza sanzioni e interessi. È ammesso il rateizzato in 20 rate trimestrali . È esclusa la compensazione .
PERFEZIONAMENTO	La definizione si perfeziona con i due adempimenti precedenti: a) presentazione dell'integrativa; b) il versamento delle imposte autoliquidate (anche solo della 1° rata) .
SOGGETTI IN TRASPARENZA	Possono definire anche i soggetti partecipanti (nel caso di notifica del PVC a società di persone o Srl in trasparenza fiscale) per regolarizzare la quota del reddito di partecipazione imputata

AMBITO OGGETTIVO

La definizione agevolata è possibile soltanto per i **PVC, consegnati** al contribuente **entro** la data del **24/10/2018**, contenenti **constatazioni** e **rilevi** riferiti alle **imposte espressamente previste**.

Poiché i rilievi contenuti nel PVC possono riferirsi a più tributi e a più periodi di imposta,

- la **definizione del contenuto integrale** si **riferisce** a tutte le **violazioni regolarizzabili**,
- **relative** ad un **singolo periodo d'imposta** oggetto del PVC.



N.B.: in considerazione di quanto sopra, il contribuente ha le seguenti possibilità:

- **facoltà:** avvalersi della definizione agevolata per uno o più periodi d'imposta oggetto del PVC
- **obbligo:** non può scegliere, all'interno del singolo periodo, quali tributi definire in via agevolata.

Esempio1

Il 30/09/2018 è stato notificato ad una Srl un PVC in cui sono constatate maggiori imposte IRES, IRAP ed IVA per i periodi 2014, 2015 e 2016. La società potrà procedere a definire:

- ✓ il solo 2014, definendo tutti i tributi contestati per tale periodo (Ires + Irap + Iva)
- ✓ gli anni 2014 e 2016, anche in tal caso dovendo riguardare tutti i relativi tributi e così via.

I periodi non definiti rimangono esposti all'ordinaria attività accertativa dell'ufficio (potendo il contribuente impugnarli in via ordinaria).

ATTENZIONE: la CM 7/2019 chiarisce che, in relazione ad eventuali elementi infondati nel PVC:

- ➔ è **escluso un riesame critico** da parte del contribuente, che può solo **emendare eventuali** inesattezze/errori di calcolo già evidenti nel PVC
- ➔ tuttavia, **ove l'ufficio, successivamente al 24/10/2018, abbia notificato l'accertamento che non recepisce determinati rilievi**, è consentito **definire i soli elementi rilevati nell'accertamento**.



RILIEVI ESCLUSI DALLA PROCEDURA: non sono oggetto definibili le seguenti contestazioni:



- "segnalazioni":** la definizione presuppone che il **PVC contenga elementi** sufficienti per **consentire** al contribuente di **determinare in maniera autonoma** gli **importi da dichiarare e da versare**. Pertanto **non si estende** agli elementi del PVC diversi da quelli rientranti nella categoria delle violazioni definibili (sono le "segnalazioni" di **circostanze, fatti o altri elementi, non ancora formalizzati** in specifici **rilevi** la cui **sussistenza** viene rimessa al **vaglio dell'ufficio**).
- relativi alla disciplina dell'abuso di diritto** (ex art. 10-bis della L. 212/2000), in quanto procedura che prevede obbligatoriamente il contraddittorio con il contribuente, prevedere richiesta di chiarimenti.

VIOLAZIONI DEFINIBILI

Sono definibili le violazioni che darebbero luogo a **sanzioni da irrogare contestualmente all'avviso di accertamento del tributo cui si riferiscono** (in tal senso il co. 5, art. 1, del D.L. 119/2018).

VIOLAZIONI INCLUSE	
SOSTANZIALI	<p>Sono quelle che hanno inciso sulla determinazione della base imponibile o sul versamento, che danno luogo all'applicazione di sanzioni irrogabili contestualmente all'avviso di accertamento del tributo.</p> <p>NB: sono incluse le ipotesi di deduzioni/detraioni, esenzioni/agevolazioni non spettanti Sono escluse le violazioni già contestate per omesso versamento di imposte dichiarate (ex artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972); infatti in questo caso non vi è un maggior imponibile non dichiarato.</p>
PRODROMICHE	<p>Violazioni relative agli obblighi contabili prodromiche a quelle sostanziali, ossia quelle funzionali all'evasione del tributo cui le violazioni sostanziali si riferiscono</p>


ALTRE	<p>Sono ammesse alla definizione agevolata anche le violazioni constatate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ riferite ad un periodo d'imposta oggetto del processo verbale per il quale il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione ▪ verso soggetti rientranti in un regime agevolativo che esonera dalla dichiarazione (<u>es.</u>: regime L. 398/1991); in tal caso, ai fini del perfezionamento: <ul style="list-style-type: none"> - è richiesto il solo versamento dell'imposta dovuta - di cui è opportuna la consegna all'ufficio di copia della quietanza di versamento; ▪ relative alle indebite compensazioni di crediti riferiti ai tributi definibili: <ul style="list-style-type: none"> - in quanto trattasi di violazioni sostanziali che determinano l'applicazione - di una sanzione collegata al tributo irrogabile contestualmente all'atto di recupero.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIOLAZIONI ESCLUSE	
ALTRI SETTORI IMPOSITIVI	<p>Violazioni che non rientrano tra i settori impositivi espressamente previsti nell'art. 1 D.L. 119/2018</p> <p><u>Esempi</u>: imposta di registro; imposta sugli intrattenimenti; PVC delle Dogane; ecc.).</p>
FORMALI	<p>Sono quelle relative ad irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi/adempimenti di natura formale che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento dei tributi.</p> <p> Nota: esse rientrano nell'altra definizione agevolata di cui all'art. 9 DL 119/2018.</p>
ALTRE	<p>Le violazioni connesse al comportamento antigiuridico di deduzione di costi/spese sostenuti per beni/servizi non effettivamente scambiati/prestati che</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sono punite con la sanzione amministrativa dal 25 al 50% ▪ dell'ammontare dei componenti negativi indeducibili indicati in dichiarazione (D.L. 16/2012). <p> Nota: l'esclusione deriva dal fatto che le sanzioni non si considerano collegate ai tributi cui si riferiscono in quanto non sono correlate alle maggiori imposte da definire; inoltre, poiché tale violazione non arreca solo pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo, alla stessa non risulta applicabile neanche la definizione prevista dall'art. 9, del D.L. 119/2018.</p>

CAUSE OSTATIVE

La procedura prevede una **unica causa ostativa**, rappresentata:

- ➔ dalla **notifica al contribuente, entro il 24/10/2018** di un **atto impositivo** (avviso di accertamento; invito al contraddittorio; atto di recupero crediti)
- ➔ avente ad **oggetto le violazioni constatate nel PVC**.

CAUSE NON PRECLUSIVE ALLA DEFINIZIONE	
RAVVEDIMENTO	<p>L'eventuale ravvedimento di cui si sia avvalso il contribuente non costituisce causa preclusiva.</p> <p> Nota: il perfezionamento del ravvedimento su uno specifico rilievo/violazione constatata nel PVC, consente al contribuente di avvalersi della definizione per le restanti violazioni constatate.</p>
ATTIVITA' DI CONTROLLO	<p>Avvio, dopo il 24/10/2018, di attività di controllo sulle stesse violazioni constatate nel processo verbale.</p>
NOTIFICA ATTO ACCERTAMENTO	<p>Notifica al contribuente, dopo il 24/10/2018, di un avviso di accertamento (anche impugnato o oggetto di istanza di adesione), o di un atto di recupero crediti o di un invito al contraddittorio, purché i procedimenti non risultino perfezionati (in acquiescenza, adesione o con sentenza passata in giudicato)</p>
ISTANZA O MEMORIE	<p>Presentazione da parte del contribuente di un'istanza di accertamento con adesione o di memorie, anche se presentate dopo il 24/10/2018</p>
PROCEDIMENTI PENALI	<p>Non è ostativa la formale conoscenza, alla data di presentazione della dichiarazione, della condizione di indagato/imputato in procedimenti penali per violazioni tributarie.</p>



N.B.: in definitiva, la definizione deve riguardare, con riferimento al singolo periodo da regolarizzare la totalità delle violazioni presenti all'interno del PVC al netto

- sia di quelle precluse (es: in quanto confluite in avvisi di accertamento notificati ante 24/10/2018)
- che di quelle già definite.

ASPETTI TEMPORALI

La **definizione agevolata** riguarda

- ➔ i **periodi d'imposta** per i quali, alla **data del 31/12/2018**
- ➔ siano **pendenti** i termini di **decadenza per l'accertamento** (art. 43 Dpr 600/73 e art. 57 Dpr 633/72) **considerando anche il raddoppio dei termini** ai sensi:
 - dell'art. 12, c. 2-bis e 2-ter, del D.L. 78/2009: per l'accertamento dei maggiori imponibili connessi con le attività finanziarie detenute in paesi black list
 - dell'art. 1 c. 132 L. 208/2015 (che non opera per l'Irap): in presenza di violazioni per la quale sia intervenuta la denuncia penale (prima del decorso del termine ordinario di decadenza) per alcuni dei reati ex D.lgs. 74/2000.

In questi ultimi casi, sono definibili le violazioni commesse a partire dal 2009 (dal 2007, in caso di dichiarazione omessa).



Compensazioni di crediti inesistenti: poiché il Prov. del 23/01/2019 ha precisato che rientrano nella definizione agevolata anche le violazioni relative alle indebite compensazioni, si ha che:

- rientrano nell'ambito temporale anche le **compensazioni di crediti inesistenti** (non solo non utilizzabili)
- per le quali alla predetta data del 31/12/2018 siano ancora pendenti i termini di decadenza ex co. 16, art. 27, D.L. 185/2008 (**entro il 31/12 dell'8° anno successivo a quello di utilizzo**).

Esempio2

Si consideri il caso di un PVC in cui sia stata rilevata una violazione IRAP per un anno d'imposta oggetto di raddoppio dei termini.

In tal caso, è possibile procedere alla definizione integrale del periodo d'imposta escludendo la violazione IRAP in quanto per tale imposta risultano spirati i termini di decadenza dell'accertamento.



Nota: la definizione agevolata può riguardare anche i periodi d'imposta per i quali, alla data della consegna del PVC, erano ancora pendenti i termini ordinari per presentare la relativa dichiarazione.

ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE

Il contribuente è tenuto ai seguenti adempimenti, **entro il termine del 31/05/2019**:

- ➔ **presentazione** di una **dichiarazione integrativa** per i periodi oggetto di constatazione
- ➔ effettuazione del **versamento** delle **imposte autoliquidate** sulla base dei rilievi formulati nel processo verbale ricevuto.

LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Il Prov. 23/01/2019 ha disposto la presentazione di una dichiarazione integrativa nella quale **barrare** la **casella** del frontespizio "**Correttiva nei termini**" (anche se la dichiarazione originaria è omessa):

- **incrementando gli imponibili** esclusivamente degli importi derivanti dai **rilievi del PVC**
- **senza possibilità di utilizzo**, a scomputo dall'imponibile, di eventuali **perdite pregresse** rispetto a quelle già utilizzate nella dichiarazione originaria.



Nota: la **dichiarazione non può riportare elementi diversi** da quelli relativi al PVC definito (anche nel caso in cui risulti omessa la dichiarazione relativa al periodo d'imposta definito).

Riliquidazione delle imposte: il contribuente tiene conto di eventuali **variazioni di detrazioni d'imposta/deduzioni dal reddito** che risultino collegate al **maggior imponibile** dichiarato



Nota: l'Agenzia riconosce la natura di "dichiarazione integrativa da definizione agevolata" per il fatto che:
✓ viene barrata la casella "Correttiva nei termini" pur essendo ben oltre i termini ordinari per l'invio della dichiarazione relativa all'annualità dichiarata
✓ il versamento delle imposte viene effettuato con dei codici tributo particolari.

Esempio3

Una Srl ha presentato il mod. Redditi SC 2017 (dove ha indicato un reddito di €. 50.000) e le dichiarazioni **Irap ed Iva**.

Il 15/07/2018 riceve un PVC che contesta **fatture omesse per €. 40.000**; entro il 31/05/2019:

- procede a presentare le dichiarazioni integrative (indicando un **reddito di €. 90.000**)
- procede ad autoliquidare le maggiori imposte dovute:

Imposta	Maggiore imponib.	Aliquota	Magg. Imposta dovuta
Ires	40.000	27,50%	11.000
Irap	40.000	3,90%	1.560
Iva	40.000	20%	8.000

- a versare la **1° di 20 rate** trimestrali di tale importi, con gli appositi codici tributo.

Mod. Redditi
SC 2017:

TIPO DI
DICHIARAZIONE

Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Consolidato Trasparenza	Trust	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali
-----------	-----------	------------------	-----------	-------------------------	-------	------------------------	---------------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------

+

Mod. Irap 2017 e Mod. Iva 2017 (anch'esse "Correttive nei termini")

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

Il contribuente è tenuto al versamento, di cui è **esclusa la compensazione**,

- ➔ delle imposte autoliquidate o al riversamento del credito indebitamente compensato,
- ➔ senza applicare interessi e sanzioni irraggiungibili, alle seguenti **scadenze**:

Scadenza	Importo	Note
31/05/2019	1° rata o unica soluzione	
ultimo giorno del trim	rate successive (max 20 rate trimestrali)	dovuti gli interessi dal 1/06/2019 si applica il "lieve inadempimento" (art. 15-ter Dpr 602/73)

Codici tributi: sono stati istituiti dalla RM 8/2019 (v. RM 014/2019)

Indebita compensazione- Riversamento dell'importo: ove dalla dichiarazione presentata risulti:

- **un minor credito rispetto a quello originario:** il contribuente deve versare il credito non spettante sulla base dei rilievi definiti solo se lo stesso è stato utilizzato
- **ancora disponibile il credito non spettante e non ancora utilizzato:** il contribuente si limita a presentare la "Correttiva nei termini" per ridurre l'importo del credito non più disponibile

RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI

Come anticipato, l'avvio di un'attività di controllo dopo il **24/10/2018** non costituisce una **causa ostativa** alla definizione in esame purché non si sia verificata la sua conclusione:

- **prima della data di definizione** agevolata del processo verbale
- **con le altre modalità di definizione** previste dai rispettivi procedimenti ordinari.

In tal caso, il **contribuente può emendare**, con la dichiarazione “Correttiva nei termini”, gli **eventuali errori, presenti nel PVC, che l’ufficio ha già rettificato**.

Esempio4

Una Srl ha ricevuto un PVC il 20/10/2018 che contesta omessi ricavi per €. 100.000:

- l’Ufficio ha notificato al contribuente il 28/11/2018 l’avviso di accertamento (o un invito al contraddittorio) in cui contesta maggiori componenti positivi per soli €. 60.000
- il contribuente definisce il PVC integrando solo €. 60.000.

Ciò anche laddove l’Ufficio abbia ridotto ad €. 60.000 l’imposta richiesta in seguito a memorie prodotte dal contribuente, a fronte del quale l’Ufficio abbia ritenuto di accogliere le doglianze, rimuovendo, in autotutela parziale, i rilievi del PVC recepiti nell’atto di accertamento iniziale.

RILIEVI RIFERITI ALLE PERDITE

La definizione agevolata si estende ai **rilievi riferiti ad un periodo d’imposta in perdita**.

Adempimenti: il contribuente deve presentare una dichiarazione “Correttiva nei termini”:

- **per il periodo oggetto del PVC:** dove riduce la perdita di periodo (riportabile sui periodi successivi) a Quadro RS
- **per i periodi successivi:** dove riduce l’importo utilizzato.

A tal fine occorre distinguere il caso in cui la perdita sia stata successivamente utilizzata, o meno:

PERDITA	REGOLARIZZAZIONE DELLE PERDITE
GIA’ UTILIZZATA	<p>Il contribuente presenta, entro il 31/05/2019, le dichiarazioni “Correttive nei termini”</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ relativa al periodo oggetto del PVC (<u>es:</u> 2015) ▪ relative ai periodi successivi (oggetto o meno del PVC) nei quali l’importo della perdita, originariamente dichiarato, è stato indebitamente utilizzato (<u>es:</u> 2016 e 2017). <p>In tal modo il contribuente si limita a pagare le imposte autoliquidate in questi ultimi periodi (2016 e 2017), senza sanzioni e interessi.</p> <p>Se il contribuente definisce in maniera agevolata il solo periodo d’imposta oggetto di contestazione senza regolarizzazione l’indebito utilizzo della perdita nei periodi d’imposta successivi, l’ufficio procederà nell’attività di recupero della perdita, con l’applicazione di sanzioni e interessi.</p>
NON ANCORA UTILIZZATA	<p>Se la perdita non risulta ancora utilizzata (neppure parzialmente) il contribuente si può limitare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ a presentare la “Correttiva nei termini” del periodo oggetto del PVC ▪ e dell’ultimo periodo nella quale risulti ancora indicata detta perdita pregressa.

SOGGETTI TRASPARENTI

Il Provv. del 23/01/2019 ha chiarito che:

- ➔ anche i **soci di società trasparenti possono avvalersi della definizione agevolata**
 - presentando la propria dichiarazione “Correttiva nei termini”
 - in cui esporre la quota parte del reddito della società ad essi riferibile autoliquidando la propria Irpef/Addizionali
 - sempre nel termine del 31/05/2019
- ➔ ma solo se la **dichiarazione correttiva** è stata **presentata anche dalla società partecipata**.

PERFEZIONAMENTO O MENO DELLA PROCEDURA

La procedura si **perfeziona** attraverso

- la **presentazione della dichiarazione**
- e il **versamento delle imposte autoliquidate**.

PROCEDURA PERFEZIONATA

Il perfezionamento non impedisce l'esercizio dell'azione accertatrice. Pertanto

- ➔ **se dopo il perfezionamento**, in relazione ai periodi non "prescritti" al 31/12/2018 ed ai medesimi settori impositivi oggetto del PVC definito
- ➔ **vengono rilevati dall'ufficio ulteriori maggiori imponibili diversi da quelli definiti**:
 - lo **stesso può procedere all'accertamento entro i termini** previsti (ex artt. 43 Dpr 600/73 e art. 57 Dpr 633/72)
 - **prorogati di 2 anni**, qualora si tratti di periodi d'imposta fino al 31/12/2015 incluso.

Nota: gli effetti della definizione perfezionata prevalgono solo su eventuali accertamenti post 24/10/2018, aventi ad oggetto le violazioni già constatate nel PVC (in tal caso tali accertamenti sono inefficaci (anche nel caso di omessa impugnazione) e l'ufficio procede all'annullamento in autotutela.

Procedura non perfezionata: le violazioni oggetto di definizione **risulteranno non sanate** qualora l'ufficio riscontri il **non perfezionamento della procedura** che può derivare:

- **mancanza dei requisiti** oggettivi o temporali
- **omessa o tardiva** presentazione della **dichiarazione**
- **omesso, carente o non tempestivo versamento** degli importi dovuti.

In tal caso l'ufficio notifica l'avviso di accertamento (che contiene sanzioni ed interessi), scomputando dal debito complessivo quanto già versato dal contribuente.

Attività di accertamento: si effettua entro gli ordinari termini di decadenza, fatta salva la proroga di 2 anni applicabile ai periodi di imposta fino al 2015 incluso.

PROROGA TERMINE ACCERTAMENTO

La **proroga dei termini di decadenza** dell'attività di accertamento trova **applicazione per i periodi di imposta fino al 31/12/2015** oggetto del PVC,

- ➔ **solo per i tributi** per i quali sono state constatate le violazioni definibili
- ➔ **e indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione.**

PROROGA DEI TERMINI: affinché operi è sufficiente la presenza di violazioni constatate in un processo verbale rientrante nell'ambito applicativo della definizione in esame, e questo a prescindere:

- dal fatto che il contribuente destinatario della verifica si sia avvalso della definizione del verbale
- e dal perfezionamento o meno della definizione agevolata.

La **proroga** produce i seguenti **effetti**:

EFFETTI DELLA PROROGA	
DEFINIZIONE PERFEZIONATA	<p>Se dopo il perfezionamento emergono, per i periodi d'imposta e settori impositivi oggetto della procedura definita, ulteriori maggiori imponibili da recuperare a tassazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'ufficio può procedere con l'attività di controllo entro i termini ordinari di decadenza, ▪ prorogati di 2 anni se trattasi di periodi d'imposta fino al 2015 incluso.
DEFINIZIONE NON PERFEZIONATA O MANCATO ACCESSO	<p>In caso di mancato perfezionamento della procedura o di mancato accesso alla definizione agevolata, in relazione ai periodi d'imposta definibili e con riguardo ai settori impositivi per i quali risultano formulati rilievi nel processo verbale</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'ufficio può procedere con le attività di controllo entro i termini ordinari di decadenza, ▪ prorogati di 2 anni se trattasi di periodi d'imposta fino al 2015 incluso.

Nota: la proroga di 2 anni dei termini di decadenza per la notifica degli atti di recupero di crediti utilizzati in compensazione non trova applicazione con riguardo alle violazioni inerenti ai crediti agevolativi o meno indebitamente compensati.